



# COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA



## VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 35</b> <b>Data 21/10/2016</b>	<b>Oggetto:</b> Deliberazione del Consiglio Regionale 09.08.2016, n. 70/3 – Istituzione dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 6 "Sangrino" – Approvazione dello schema di Convenzione per la gestione associata ex art. 30 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Individuazione dell'ECAD - Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale
--	---

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino		X	
2 Di Santo Antonio			X
3 Boccia Odorisio		X	
4 Tatti Tonino		X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia		X	
6 Tesei Rosella		X	
7 Cadelago Mariangela		X	
8 Boccia Gian Luca		X	
9 Boccia Domenico		X	
10 Gizzi Marcello		X	
11 Cimini Cesidio			X
<b>Assegnati</b>	<b>n. 11</b>	<b>Presenti n. 9</b>	
<b>In carica</b>	<b>n. 11</b>	<b>Assenti n. 2</b>	

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. De Sena Plunkett Leonardo.

**La seduta è pubblica.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- la Legge 8.11.2000, n. 328, all'art. 8 "Funzioni delle Regioni" al comma 3 demanda alle Regioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/98, la determinazione degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali;
- L.R. N. 22 del 1998 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000", all'art.4 comma 3 lettera a) individuava gli ambiti territoriali per la gestione unitaria dei servizi sociali con la promozione di forme di cooperazione tra i comuni interessati, E CHE di seguito i 13 comuni ricadenti nell'Ente di Ambito Sociale n.19 Sangro Aquilano hanno demandato la funzione alla Comunità Montana Alto Sangro ed altopiano delle cinque miglia per l'attuazione dei piani di zona 1998/2000 e seguenti;
- la L.R. 9.1.2013, n. 1, "Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 17.12.1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle determinazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Funzioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese", che all'art. 2, comma 4, per le funzioni del sociale, demanda alla legislazione regionale di settore la definizione delle dimensioni territoriali ottimali omogenee per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni, che all'art. Art. 15-quinquies si disponeva la Soppressione e liquidazione di Comunità Montane per mancata costituzione di Unioni Montane;

### VISTI:

- il Piano Sociale Regionale 2011/2013, approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 75/1 del 25.03.2011;
- il verbale di Consiglio regionale n. 161/11 dell'1.10.2013 "Proroga delle norme in materia di programmazione locale, delle norme del PSR 2011/2013", con cui, nelle more dell'approvazione del successivo Piano Sociale Regionale, è stata disposta la proroga del Piano Sociale Regionale 2011/2013;
- i Decreti interministeriali concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per la non autosufficienza, prevedono l'adozione da parte delle Regioni di ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale in termini di coincidenza degli ambiti sociali di cui all'art. 8 della L. n. 328/2000 con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari, sia per le attività di programmazione che per quelle di erogazione integrata degli interventi di natura sociosanitaria;

**VISTA** la D.G.R. n. 677 del 07.08.2015 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo teso alla definizione degli Ambiti Territoriali Socio-Sanitari, prevedendo la coincidenza nel numero e nell'estensione degli Ambiti Territoriali Sociali con i Distretti sanitari esistenti nel territorio;

**VISTA** la D.G.R. n. 475/c del 21.07.2016 con la quale è stata proposta al Consiglio Regionale la definizione degli Ambiti Distrettuali Sociali;

**CONSIDERATO** che con Deliberazione del Consiglio Regionale 09.08.2016, n. 70/3 (BURA n. 114 del 09.09.2016) sono stati definiti gli Ambiti Distrettuali Sociali e dato atto che l'assetto regionale è ricondotto dai 35 ambiti Territoriali Sociali a n. 24 Ambiti Distrettuali, individuando per l'Area provinciale di L'Aquila, in aderenza ai più recenti atti organizzativi delle disposizioni territoriali in materia, n. 6 Ambiti (L'Aquila, Marsica 1, Marsica 2, Peligno, Montagna Aquilana, Sangrino);

**ATTESO che:**

- l'istituzione dei nuovi Ambiti si intende perfezionata a seguito di individuazione, da parte dei Comuni, dell'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale (ECAD) in qualità di ente rappresentativo dell'Ambito stesso, chiamato ad esercitare la funzione amministrativa in materia sociale e socio-sanitaria e ad assicurare la regia dei processi istituzionali per l'intero territorio dell'Ambito;
- per gli Ambiti Distrettuali in cui sono presenti più Comuni, le funzioni di indirizzo politico amministrativo sono assunte dalla Conferenza dei Sindaci, costituita dai Sindaci di tutti i Comuni dell'Ambito, a cui spetta provvedere alle funzioni preordinate all'avvio del nuovo processo di programmazione, attraverso:
  1. insediamento della Conferenza dei Sindaci, su convocazione del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica;
  2. scelta da parte dei Comuni dell'Ambito, su proposta della Conferenza dei Sindaci, della forma associativa prescelta per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali, con conseguente individuazione dell'ECAD;

**CHE:**

- la scelta di cui sopra è adottata conformemente alle disposizioni vigenti in materia di associazionismo obbligatorio;
- la costituzione dell'Ambito si intende conseguita quando tutti i Comuni avranno deliberato formalmente la scelta della forma associativa individuata;

**CONSIDERATO che:**

- i procedimenti di istituzione dei nuovi Ambiti Distrettuali Sociali, con la connessa individuazione dell'ECAD, devono concludersi entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento regionale di delimitazione territoriale degli Ambiti stessi;
- si rende necessario avviare l'iter finalizzato alla costituzione dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 6 "Sangrino", con l'insediamento della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenuti all'EAS n. 19 - Comunità Montana "Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia - Castel di Sangro", su convocazione del Sindaco del Comune di Castel di Sangro;
- per la costituzione del nuovo ECAD i comuni ad esso aderenti dovranno necessariamente tener conto che :
  - a) ai fini del subentro dei nuovi enti nella titolarità dei servizi e delle attività in corso di svolgimento a quella stessa data, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di contratti;
  - b) la fase transitoria dovrà concludersi entro e non oltre la data del 30 giugno 2017. Ulteriori disposizioni in materia sono previste dal Piano sociale regionale e dai relativi provvedimenti di attuazione , pertanto a seguito dell'individuazione della forma associativa a cura della Conferenza dei Sindaci si renderà necessario disciplinare nel dettaglio la fase transitoria dall'Attuale Ente Gestore dei Servizi Sociali all'istituendo ECAD, per assicurare alla cittadinanza continuità nell'espletamento dei servizi essenziali;



c) tutti i programmi e gli interventi regionali in materia sociale e sociosanitaria adottati dopo la pubblicazione del provvedimento di nuova zonizzazione, sono riferiti ai nuovi Ambiti Distrettuali Sociali;

- che a garanzia della sostenibilità economica del sistema integrato degli interventi e servizi di cui all'art. 22 della legge 328/00 che l'istituendo ECAD dovrà gestire, occorre necessariamente disciplinare compartecipazioni trimestrali alla spesa per l'erogazione delle prestazioni alla persona sulla base della spesa storica del triennio, in proporzione dell'utenza residente in ciascun comune;

**ATTESO** che in data 7.10.2015 si è insediata la Conferenza dei Sindaci, su convocazione del Sindaco del Comune di Castel di Sangro, che ha individuato la forma della convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali in parola;

**RITENUTO** pertanto di approvare la proposta della Conferenza dei Sindaci per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.8.200, n. 267, mediante la delega delle funzioni amministrative al Comune di Castel di Sangro, che opera quale Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale "Sangrino" – ECAD - in luogo e per conto degli Enti deleganti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 dello schema di convenzione;

**VISTO** lo schema di Convenzione proposto ad oggetto: " *Convenzione tra i Comuni coincidenti con l'Ambito Distrettuale Sociale N. 6 – "Sangrino" per l'esercizio in forma coordinata delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano Sociale Distrettuale – Ambito Distrettuale Sociale n. Sangrino*" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, Allegato Sub e ritenuto meritevole di approvazione;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio Comunale di Castel di Sangro n. 70 del 24.09.2016;

**VISTI:**

- il Piano Sociale Regionale 2016 – 2018;
- gli articoli dal 30 al 34 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 328/2000;
- i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;

Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

Con richiamo alle premesse,

1. **DI PRENDERE ATTO** della definizione territoriale dell'Ambito Distrettuale Sociale n. 6 "Sangrino", comprendente i Comuni di: Ateleta, Alfedena, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli, Pescocostanzo, Rivisondoli, Roccaraso, Scontrone, Villetta Barrea, Roccapia, di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 09.08.2016, n. 70/3,
2. **DI INDIVIDUARE**, ai fini della istituzione del nuovo Ambito Sociale Distrettuale, la forma associativa di cui all'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, per l'esercizio in

forma coordinata delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano Sociale Distrettuale – Ambito Distrettuale Sociale n. 6 – Sangrino;

**3. DI APPROVARE** lo schema di convenzione ad oggetto: " *Convenzione tra i Comuni coincidenti con l'Ambito Distrettuale Sociale N. 6 – "Sangrino" per l'esercizio in forma coordinata delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano Sociale Distrettuale – Ambito Distrettuale Sociale n. 6 – Sangrino*"; parte integrante e sostanziale della presente, Allegato Sub "A", autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;

**4. DI DELEGARE** le funzioni amministrative al Comune di Castel di Sangro, che viene individuato quale Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale Sociale "Sangrino" – ECAD, in luogo e per conto degli Enti deleganti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 dello schema di convenzione;

**5. DI TRASMETTERE** il presente atto al Comune di Castel di Sangro per gli atti consequenziali di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 70/3 del 09.08.2016.

**Infine, RILEVATA** l'urgenza a provvedere;

con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

### PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto parere di regolarità contabile  
Il Responsabile del servizio finanziario  
Dott.ssa Cecilia D'Addazio

Visto il parere di regolarità tecnica  
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale  
Geom Mario Del Principe

ALLEGATO SUB "A" alla deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

**CONVENZIONE**

Tra i Comuni coincidenti con l'Ambito Distrettuale Sociale N. 6 - "Sangrino"

Alfedena, Ateleta, Barrea, Castel di Sangro, Civitella Alfedena, Opi, Pescasseroli,  
Rivisondoli, Roccapia, Scontrone, Villetta Barrea, Pescocostanzo, Roccaraso

**PER L'ESERCIZIO IN FORMA COORDINATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E LA  
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ CHE SARANNO  
PREVISTE NEL PIANO SOCIALE DISTRETTUALE - AMBITO DISTRETTUALE  
SOCIALE N. 6 - SANGRINO**

L'anno 2016 (duemilasedici) addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_,  
secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala del Consiglio  
del Comune di Castel di Sangro, sono presenti:

- 1) Comune di Alfedena C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di Consiglio  
comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 2) Comune di Ateleta C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_ nato  
a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale  
n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 3) Comune di Barrea C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di  
Consiglio comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 4) Comune di Castel di Sangro C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di  
Consiglio comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 5) Comune di Civitella Alfedena C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di  
Consiglio comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 6) Comune di Opi C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di Consiglio comunale n.  
\_ del \_\_\_\_\_;
- 7) Comune di Pescasseroli C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di  
Consiglio comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 8) Comune di Pescocostanzo C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di  
Consiglio comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;



- 9) Comune di Rivisondoli C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di Consiglio  
comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 10) Comune di Roccapia C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di Consiglio  
comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 11) Comune di Roccaraso C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di Consiglio  
comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 12) Comune di Scontrone C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di Consiglio  
comunale n. \_ del \_\_\_\_\_;
- 13) Comune di Villetta Barrea C.F. \_\_\_\_\_ rappresentato dal Sindaco  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in esecuzione della Deliberazione di  
Consiglio comunale n. \_ del \_\_\_\_\_ ;

**PREMESSO che:**

1. L'art. 131 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112, conferisce alle Regioni, alle Province ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi sociali;
2. l'art. 13 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. stabilisce che *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e dalla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la Provincia"*;
3. l'art. 19 della Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali", attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolti a livello locale, concorrendo alla programmazione regionale, in particolare, attraverso la predisposizione di piani di zona all'interno degli ambiti territoriali come stabiliti dalla Regione di appartenenza. Tali funzioni sono esercitate dai Comuni a livello di ambito territoriale adeguato, adottando gli assetti organizzativi più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. la Legge costituzionale n. 3/2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni potestà legislativa primaria rispetto alla materia socio-assistenziale ed ai Comuni le funzioni amministrative in materia di servizi sociali;
5. L'art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come novellato dall'art. 19, comma 1, della Legge n. 135/2012, individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni quella relativa alla *"Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione."*

**VISTE:**

1. la L.R. n. 22/98 "Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale";
2. la L.R. n. 5/2008 "Un sistema di garanzie per la salute - piano sanitario regionale 2008/2010" che prevede l'articolazione dei Distretti sanitari su tutto il territorio regionale;



3. la L.R. n. 1/2013 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 143/1997 ( Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni) disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese";

**CONSIDERATO che:**

1. con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/3 del 09.08.2016 è stata approvata la nuova ripartizione degli ambiti distrettuali sociali ;
2. con la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/4 del 09/08/2016, è stato approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
3. la Regione Abruzzo ha inteso in questo modo raggiungere le seguenti finalità:
  - ridefinire la governance per l'integrazione socio – sanitaria con lo sviluppo della definizione dei distretti e l'integrazione degli ambiti sociali, la coincidenza ambiti – distretti;
  - migliorare la qualità dei servizi socio – assistenziali ed educativi attraverso il sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento;
  - sviluppare la partecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle organizzazioni; maggiore sostenibilità economico – finanziaria con la creazione di sinergie con i diversi fondi;
  - potenziare l'assistenza sanitaria territoriale ed in particolare quella domiciliare anche attraverso un riordino dell'A.D.I.;
  - adottare più efficaci strumenti di monitoraggio e controllo dei servizi e della spesa sociale;
  - raggiungere l'integrazione socio – sanitaria nell'ambito dei servizi domiciliari, semiresidenziali, residenziali, nell'area della non autosufficienza, della disabilità della salute mentale adulta e dell'età evolutiva, dell'assistenza minori e dell'età evolutiva; potenziare il Punto Unico Accesso e rafforzare le professionalità sociali nell'unità di valutazione interdisciplinare e revisionare il progetto assistenziale;
4. il predetto Piano Sociale regionale, diretto alla realizzazione di un sistema integrato dei servizi individua il "Piano Distrettuale Sociale" qual strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio – sanitari;

**ATTESO che:**

- in data 7 ottobre 2016 si è insediata la Conferenza dei Sindaci del nuovo Ambito Sociale Distrettuale n. 6 "Sangrino";
- ai fini dello svolgimento in forma associata delle funzioni e dei servizi, i predetti comuni hanno individuato la forma dell'esercizio associato ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante convenzione;
- la Conferenza dei Sindaci come sopra insediata ha approvato lo schema della presente convenzione, quale forma associativa per l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano Distrettuale Sociale;

**CONSIDERATO che** gli Enti sottoscrittori del presente atto hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano Sociale Distrettuale dei servizi socio sanitari, mediante la delega delle funzioni amministrative al Comune di Castel di Sangro, che opera quale Ente Capofila dell'Ambito Sociale Distrettuale – ECAD in luogo e per conto degli Enti deleganti, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e stipula, con richiamo alle premesse, la seguente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000:

**Articolo 1**  
**Oggetto**

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto l'esercizio in forma coordinata delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività che saranno previste nel Piano Sociale Distrettuale- Ambito Distrettuale Sociale n. 6 – Sangrino.



2. Le attività oggetto della convenzione devono essere gestite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, e adeguatezza, nonché economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

## **Articolo 2** **Finalità**

1. La gestione associata è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
  - a) promuovere la dignità della persona, nelle reti sociali di appartenenza;
  - b) favorire il benessere e lo sviluppo psicofisici;
  - c) promuovere la realizzazione dei progetti di vita;
  - d) assicurare standard omogenei nell'erogazione dei servizi sociali, in favore di tutti i cittadini;
  - e) tutelare l'inclusione sociale attraverso la soddisfazione dei bisogni e delle necessità;
  - f) rimuovere le condizioni di diseguaglianza, discriminazione, di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali o sociali, da condizioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche;
  - g) garantire pubblicità, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
2. Finalità della presente Convenzione è la piena realizzazione di quanto previsto dal Piano Sociale Distrettuale attraverso lo strumento della gestione associata.

3. L'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Distrettuale dei Servizi, che costituisce lo strumento attraverso il quale gli Enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le modalità di accesso ai servizi, nonché il necessario impulso per il miglioramento dei medesimi sull'intero territorio di ambito.

## **Articolo 3** **Principi**

- 1) L'organizzazione in forma associata di cui alla presente convenzione dovrà essere improntata ai seguenti principi massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - > massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - > preciso rispetto dei termini del procedimento e della carta dei servizi;
  - > perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari; standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  - > costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza;
  - > professionalità ed efficienza del personale;
  - > massima attenzione ai profili di legittimità, legalità e trasparenza afferenti le attività di competenza;
  - > pari trattamento nei confronti di ogni Ente convenzionato;
  - > adeguata pubblicità degli atti adottati e delle attività svolte;
  - > custode satisfaction da valutare attraverso rilevazioni e analisi periodiche;
  - > piena sostenibilità e concreto contenimento dei costi;
  - > pareggio di bilancio.

L'associazione di funzioni come definita e regolamentata dal presente atto è, fra l'altro, finalizzata a:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;

- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo ed innovazione continua dei servizi;
- d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano Sociale Distrettuale;
- e. garantire la sollecita risposta alle richieste d'informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.
- f. garantire il diritto dei cittadini alla scelta dei servizi offerti;
- g. dare risposte unitarie ai bisogni del territorio, garantendo procedure amministrative coerenti con una gestione uniforme del Piano Sociale Distrettuale sull'intero territorio dell'Ambito.

#### **Articolo 4 Conferenza dei Sindaci**

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni così come individuati dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 70/3 del 09.08.2016 o da loro delegati, svolge la funzione di indirizzo programmatico e di controllo politico – amministrativo della gestione del Piano Sociale Distrettuale.

2. Nello svolgimento delle funzioni di indirizzo programmatico coinvolge le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato, presenti sul territorio, per la formulazione di pareri e proposte.

3. La Conferenza dei Sindaci delibera su ogni proposta di regolamento utile alla gestione associata dei servizi nell'ambito distrettuale, ed in particolare in ordine a:

- regolamento per l'accesso ai servizi;
- regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- regolamento della gestione delle risorse finanziarie.

4. La Conferenza dei Sindaci delibera inoltre su ogni questione e progetto di politica sociale ritenuto di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.

5. La Conferenza dei Sindaci si dota di norme di procedura per le riunioni e le attività. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza semplice. Ai lavori della Conferenza partecipano i Componenti dell'ufficio di Piano e possono essere invitati i Segretari Comunali, i Responsabili di Settore dei Comuni nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali e del terzo settore di volta in volta interessati.

4. La Conferenza dei Sindaci, nella seduta di insediamento elegge al suo interno, nelle forme ritenute più opportune, il proprio coordinatore, con funzioni di presidenza e di rappresentanza, sostituito, in caso di assenza o impedimento dall'Assessore con delega alle politiche sociali dell'Ente Capofila.

#### **Articolo 5 ECAD- Ente Capofila Ambito Distrettuale**

1. Per l'attuazione delle finalità e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla convenzione è individuato un Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale, delegato alla gestione, attraverso l'Ufficio di piano di cui all'art. 7, di tutti i servizi oggetto di convenzione in luogo e per conto dei Comuni dell'Ambito Distrettuale Sociale "Sangrino".

2. Gli enti convenzionati individuano il Comune di Castel di Sangro quale Ente Capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto. Il Comune Capofila – ECAD – si configura quale Ente strumentale



dell'Associazione dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 6 – Sangrino ed ha la rappresentanza legale dei Comuni associati.

## **Articolo 6** **Funzioni dell'Ente Capofila - ECAD**

1. All'Ente Capofila - ECAD competono in particolare le seguenti funzioni:

- a) Adottare tutti gli atti, le attività, le procedure, i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente convenzione;
- b) Ricevere da parte delle Amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste dal Piano Sociale Distrettuale;
- c) Approvare e dare applicazione ai Regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi, in modo conforme alle decisioni della Conferenza dei Sindaci;
- d) Esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private no profit e profit;
- e) Verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
- f) Provvedere ad apportare le necessarie modifiche al Piano Sociale Distrettuale in occasione degli aggiornamenti periodici ovvero in esecuzione di specifiche integrazioni e/o modifiche richieste dalla Regione, supportato dall'Ufficio di Piano e previa formulazione di indirizzi puntuali da parte della Conferenza dei Sindaci;
- g) Rappresentare presso Enti ed Amministrazioni i soggetti sottoscrittori del Piano Sociale Distrettuale.
- h) Controllare l'esecuzione delle deliberazioni della Conferenza dei Sindaci e curarne la pubblicazione all'Albo pretorio istituzionale.
- i) Mettere a disposizione idonei locali per la sede dell'Ufficio comune di cui all'art. 7, nonché, in fase di prima istituzione, la strumentazione necessaria al suo funzionamento;

2. Il Sindaco dell'Ente Capofila - ECAD assicura le azioni finalizzate a rafforzare la collaborazione tra gli enti convenzionati e relaziona alla Conferenza dei Sindaci stessa sull'andamento delle attività programmate. Assume la rappresentanza legale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.

## **Articolo 7** **Ufficio di Piano**

1. Gli Enti aderenti costituiscono con la presente convenzione, ai sensi del comma 4, art. 30, del D.Lgs. n. 267/2000, un Ufficio comune denominato Ufficio di Piano, quale strumento operativo e strategico a supporto del livello istituzionale per l'attuazione del Piano Sociale Distrettuale.

2. L'Ufficio di Piano è una struttura tecnico amministrativa incardinata presso l'Ente Capofila e dotata di risorse umane, reperite presso i Comuni aderenti e/o anche dalla ex Comunità Montana, con competenze sia amministrativo contabili che tecniche legate allo specifico campo dei servizi sociali.

3. Il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio di Piano sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comune capofila, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci.

4. L'Ufficio di Piano svolge le complesse attività ed assume le responsabilità che gli competono, consistenti principalmente in:



- a) Funzioni di programmazione e di Progettazione, comprendenti il monitoraggio e la valutazione;
- b) Funzioni di gestione tecnico – amministrativa, estese alla predisposizione dei bandi e di gestione delle gare;
- c) Funzioni contabili e finanziarie, con particolare riferimento alla gestione delle risorse finanziarie e relativa rendicontazione.

5. La sede dell'Ufficio di Piano e la sede dell'ECAD, sono presso il Comune di Castel di Sangro.

#### **Articolo 8 Principi dell'Ufficio di Piano**

I principi di funzionamento dell'Ufficio di Piano sono:

1. Autonomia funzionale e stabilità delle figure professionali per garantire l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento, gestione tecnica ed amministrativa, gestione contabile e finanziaria;

2. Individuazione di un Responsabile che assolve al compito di referente tecnico diretto per i rapporti con la Regione;

3. Articolazione in unità operative per il coordinamento delle aree sociali, socio-sanitaria e socio-educativa, per il presidio sanitario sarà previsto, nella Convenzione con la ASL competente, la collaborazione anche del personale ASL/Distretto e del Coordinatore dei Servizi socio sanitari del Distretto/ASL con specifici ordini di servizio della Azienda;

4. Coordinamento e assistenza tecnica alle attività sociali e socio-sanitarie dei Comuni associati, che sono in maniera proporzionale chiamati a fornire supporto in termini finanziari e di personale, tenendo conto dei principi di ripartizione indicati dalla Regione.

#### **Articolo 9 Risorse finanziarie**

1. Gli enti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme da trasferire all'ECAD in relazione all'Attività svolta in forma associata, così come risultante dal Piano economico finanziario di previsione, elaborato dall'Ufficio comune, ad assegnare le risorse umane, strumentali e a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi.

2. Il mancato o incompleto trasferimento all'ECAD da parte del singolo comune – nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 10 – della quota dovuta per la partecipazione alla quota associativa intercomunale, previo accertamento preventivo dell'inadempienza, sulla base di motivata e documentata comunicazione dell'ECAD, comporta l'applicazione della sanzione, consistente nell'esclusione, in tutto o in parte per i Comuni inadempienti, della fruizione dei servizi, oltre alla pubblicazione dell'elenco dei Comuni inadempienti sui portali internet della Regione e dell'ECAD (cit. pag. 117 del PSR 2016/2017).

#### **Articolo 10 Rapporti finanziari**

1. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione del Piano Sociale Distrettuale sarà determinata nell'ambito del Piano Finanziario del Piano Sociale Distrettuale, del Piano Sociale Regionale e di qualsiasi altra norma o disposizione ad essi correlata.

2. Le quote relative dovranno essere corrisposte all'ECAD in 3 rate, la prima pari al 30% di quanto dovuto entro il 31 gennaio di ciascun anno, la seconda pari al 40% entro il 31 maggio di ciascun anno e la terza, pari al 30 % entro il 31 ottobre di ciascun anno.

3. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza, previa messa in mora, devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del tasso legale.

4. L'ECAD può utilizzare una quota annuale non superiore al 5% delle somme destinate ai Piani Sociali Distrettuali a copertura delle spese per la gestione dell'Ufficio di Piano. Per la parte non coperta da risorse regionali, le quote di compartecipazione dei Comuni convenzionati per far fronte alle spese di funzionamento dell'Ufficio di Piano sono definite in proporzione alla popolazione residente, salvo diverse determinazioni della Conferenza dei Sindaci.

5. L'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese di gestione sostenute relativamente a ciascun esercizio finanziario entro il 15 febbraio.

6. I Comuni aderenti riconoscono al costituendo Ufficio comune e quindi all'Ente Capofila la titolarità delle seguenti risorse:

- a) ogni risorsa derivata dai Comuni per gli interventi specificamente destinata all'Ambito Distrettuale Sociale n. 6 - Sangrino;
- b) risorse che l'ECAD è legittimato a riscuotere in ragione delle funzioni svolte come da regolamento per l'accesso ai servizi in ossequio alle linee guida regionali in materia di applicazione dell'ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate;
- c) la riscossione di eventuali contributi erariali, comunitari e da privati, in relazione alle funzioni svolte.

#### **Articolo 11**

##### **Documenti contabili - Rendicontazione**

1. La Conferenza dei Sindaci, in coerenza con il bilancio dell'Ente Capofila, approva un documento contabile preventivo annuale della gestione associata, articolato in entrate e uscite, che obbligatoriamente contiene l'indicazione dei trasferimenti comunali e regionali.

2. L'ECAD è tenuto a presentare per l'approvazione alla Conferenza dei Sindaci la rendicontazione dei contributi assegnati entro la metà del mese di marzo di ogni anno. A seguito dell'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci la rendicontazione sarà inviata al competente Ufficio regionale entro il 31 marzo di ogni anno, come stabilito dal Piano Sociale Regionale 2016/2018. Con le modalità di cui al precedente art. 10, comma 4, l'ECAD può utilizzare una quota annuale non superiore al 5% delle somme destinate ai Piani Sociali Distrettuali a copertura delle spese per la gestione dell'Ufficio di Piano organizzato e funzionante secondo le indicazioni previste nelle linee guida regionali e nel regolamento di cui all'art. 7, comma 3.

3. L'Ufficio di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, relativamente a ciascun esercizio finanziario entro il 15 febbraio. Il rendiconto finanziario per il funzionamento dell'Ufficio di Piano e delle attività finanziate in attuazione del Piano Sociale Distrettuale è approvato dalla Conferenza dei Sindaci e trasmesso agli enti convenzionati entro il 15 marzo.

#### **Articolo 12**

##### **Funzioni residuali in capo ai Comuni contraenti**

1. Restano in capo ai singoli Comuni convenzionati esclusivamente le competenze e le funzioni non previste nella programmazione del Piano Sociale Distrettuale.

**Articolo 13**  
**Durata e recesso**

1. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 3 (tre), decorrenti dalla data della stipula della stessa e fino al periodo di vigenza del Piano Sociale Distrettuale. Potrà essere rinnovata per la medesima durata temporale, mediante manifestazione di volontà espressa dagli aderenti attraverso i rispettivi Consigli Comunali.

2. Il recesso di uno o più comuni dalla convenzione non determina lo scioglimento della stessa.

3. La Convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte della metà più uno degli enti aderenti, con Deliberazione Consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° giorno dell'anno successivo a quello nel quale viene registrato il raggiungimento del quorum previsto per lo scioglimento.

4. I Comuni firmatari della convenzione che recedono dalla stessa non sono destinatari dei servizi distrettuali di cui alla presente Convenzione.

5. I Comuni che non sottoscriveranno la Convenzione prescritta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 70/3 del 09.08.2016, non saranno destinatari dei servizi sociali gestiti in forma associata in forza della Convenzione stessa e saranno tenuti a garantire i servizi socio assistenziali attraverso l'impiego esclusivo di risorse proprie.

**Articolo 14**  
**Modifiche e integrazioni alla Convenzione**

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione.

**Articolo 15**  
**Efficacia dell'accordo**

La Convenzione ha efficacia tra le parti ed è opponibile ai terzi dal momento della sua sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti di tutti gli Enti associati.

**Articolo 16**  
**Controversie**

1. In caso di controversie sulle modalità di gestione associata ovvero nel caso di mancata sottoscrizione o recesso di un comune dalla convenzione, l'Ente Capofila richiede l'attivazione di apposito tavolo di regolazione e composizione presso la Regione Abruzzo.

**Articolo 17**  
**Registrazione**

1. Per la presente scrittura privata non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1) della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e sarà registrata solo in caso d'uso. Essa gode, altresì, dell'esenzione dal bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642, All. B, art. 16, nel testo integrato e modificato dall'art. 28 D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e D.M. 20 agosto 1992.

**Articolo 18**  
**Rinvio**



2. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento al Codice Civile e alla normativa vigente nella materia oggetto della Convenzione

Letto, confermato e sottoscritto.  
(Seguono firme enti sottoscrittori)



IL PRESIDENTE

Giuseppe Rofe

IL SEGRETARIO

Filippo Sura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 6860

li 21.11.2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE

Filippo Sura

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)  
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 21.11.2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Filippo Sura